

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione feriale

in composizione collegiale composta dai sottonotati Magistrati:

dott. **Nicola Sinisi** - *Presidente rel.*

dott.ssa **Angela Chiari** - *Giudice*

dott.ssa **Silvia Orafi** - *Giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile

promossa da

X, rappresentata e difesa dall'avv. ...del foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ...(MO), via ..., in forza di procura in calce al ricorso (*ricorrente*)

contro

Y, rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione, dall'avv...., ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale, in Parma, Strada ...(*resistente*)

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma

Oggetto: *Scioglimento del matrimonio*

Causa Civile iscritta al n. .../19 del Ruolo Generale rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 16 settembre 2021:

Per la ricorrente:

"Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione nel merito:

1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri X e Y iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ...anno 2017 parte n. ...ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della predetta sentenza;

2) ordinare al sig. Y di corrispondere alla sig.ra X, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 100,00 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi ogni mese con decorrenza dal momento della domanda.

Con ogni ulteriore provvedimento di legge.

Con condanna al pagamento del compenso, oltre a spese oneri ed accessori".

Per il resistente:

"All'Ill.mo Tribunale di Parma adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti CONCLUSIONI:

Nel merito; in via principale; una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi,

- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra il sig. Y e la sig.ra X ;
- dichiarare che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile dal sig. alla sig.ra X.

Nel merito; in via subordinata; una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi,

- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra il sig. Y e la sig.ra X ;
- dichiarare che il sig. debba corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma di € 50,00 mensili.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa".

Pubblico Ministero:

Conclude per l'accoglimento del ricorso con i conseguenti provvedimenti di legge.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

X, con ricorso depositato il 28 novembre 2019, ha esposto di aver contratto matrimonio il 5.08.2017 presso il Comune di *** (MO) con Y e che dall'unione non sono nati figli; in data 3.04.2018 i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Modena in sede di separazione, in tale data gli stessi si erano accordati per la separazione consensuale, omologata da quell'Ufficio con decreto n. 18/4/2018; non essendo ripresa la convivenza ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con riconoscimento in suo favore di assegno divorzile.

Costitutosi il marito, opponendosi solo a tale ultima istanza, non è però comparso avanti al Presidente che, con ordinanza resa all'udienza del 10.09.2020, non ha modificato quanto concordato dai coniugi circa il versamento di assegno in favore della moglie, nominando il G.I. avanti al quale, senza espletamento di attività istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni, per cui la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.

La domanda sul vincolo è fondata e va, pertanto, accolta.

Risulta infatti dagli atti e documenti di causa che il giorno 3.04.2018 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena per addivenire alla separazione.

Le parti hanno concordemente esposto che la separazione non ha mai subito interruzione ed il Tribunale, in assenza di prova contraria non ha motivo alcuno per disattendere quanto precisato.

Con l'art. 1 L. 6.5.2015 n. 55 è stato disposto al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al

presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

Nella fattispecie sussiste, pertanto, alla luce della intervenuta modifica legislativa, uno dei requisiti cui la normativa subordina l'accoglimento della domanda, vale a dire l'intervenuta separazione, protrattasi ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, non è controversa.

Riguardo alla richiesta di assegno divorzile, come visto, negli accordi separativi era stato previsto obbligo, in capo all'attuale resistente, della corresponsione di un assegno mensile ex art. 156 c.c. per la moglie pari ad € 100,00 (che, si legge in ricorso, sostanzialmente l'onere non avrebbe mai versato).

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 L. n. 898 del 1970 "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

Ciò posto, l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie - nella fattispecie di € 100 mensili - nel procedimento di separazione consensuale, pur costituendo un indice della sperequazione dei redditi allora sussistente fra i coniugi, si fonda su presupposti diversi da quelli sanciti dall'art. 5 cit. atteso che il primo tende(va) ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, dunque, anche il tipo di vita precedentemente adottato da ciascuno dei coniugi, indipendentemente dalle capacità e risorse personali.

La disposizione in esame è stata oggetto di successive interpretazioni della Cassazione, la quale in un primo momento (SS.UU. n. 11490/1990) in verità ebbe ad affermare il principio di diritto secondo il quale l'assegno divorzile ha carattere esclusivamente assistenziale (dovendo essere negato se richiesto solo sulla base di premesse diverse, quale il contributo personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro) e il presupposto per la sua concessione sta(va) nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio *"senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio"*.

Con un successivo intervento sul punto, la S. Corte specificava che, in relazione al concetto di "adeguatezza dei mezzi", una volta scioltosi il matrimonio, per accertare il diritto all'assegno in questione, bisognava avere riguardo al fatto che l'ex coniuge non avesse mezzi sufficienti a

garantirgli l'indipendenza o autosufficienza economica e non al parametro della conservazione del tenore di vita precedente (cfr. Cass. Sez. 1, n. 11504/2017).

In seguito le Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018), abbandonati sia ogni automatismo basato sul pregresso tenore di vita o sull'autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l'assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà postconiugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla prima parte del sesto comma art. 5 cit., preferendo a un criterio assoluto e astratto che valorizzi l'adeguatezza o l'inadeguatezza dei mezzi una visione che *propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare*, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto.

"... In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l'assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio ..." (cfr. Cass. Sez. 1, 28/06/2019 n. 17601).

Applicando tale insegnamento alla fattispecie, rileva il Tribunale che se i (limitati) dati reddituali allegati dalle rispettive difese possono offrire riscontro ad una sperequazione nella situazione economica di ciascuna parte, identificando nella ricorrente quella *debole* e se l'età raggiunta depone per una sua non possibilità, attuale, di procurarsi la disponibilità di *mezzi adeguati*; la necessaria *valutazione* dei parametri (elementi) enunciati nella prima parte del sesto comma - sulla cui sussistenza in verità alcuna prova è stata fornita né la richiedente ha chiesto di fornire - da valutare (anche) in rapporto ad un matrimonio, a ben guardare, *durato solo nove mesi*, non consente di disporre l'obbligo per l'odierno resistente di somministrare periodicamente un assegno a favore della X.

Riguardo alla disciplina delle spese, le condizioni di vita che hanno indotto quest'ultima ad insistere per il riconoscimento di un assegno pressoché simbolico (€ 100) induce a compensarle integralmente.

P.Q.M.

Definitivamente, ogni diversa od ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Y MOHAMOUDI e X con rito civile in *** (MO) il 5.08.2017 e trascritto nel Registro Atti di matrimonio di quel Comune al n.***, P.I., dell'anno 2017;

ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenzi;

dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio;

respinge la richiesta di assegno divorzile spiegata dalla ricorrente;

dichiara interamente compensate le spese del procedimento.

Parma, 26 aprile 2022.

IL PRESIDENTE EST.

dott. Nicola Sinisi

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2022.